



seduta del 27/04/2009
delibera 699

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 219 LEGISLATURA N. VIII

DE/SL/S07 Oggetto: Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa
 0 NC alle caratteristiche e alle tipologie nonché ai
 livelli, alle procedure e ai requisiti di
 Prot. Segr. classificazione delle strutture ricettive alberghiere
 753 - LR n. 9/2006.

L'anno duemilanove addì 27 del mese di aprile in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Badiali Fabio | Assessore |
| - Benatti Stefania | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Solazzi Vittoriano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



seguita del
27 APR 2009

delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 479 DEL 14/5/2007 RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE E ALLE TIPOLOGIE NONCHE' AI LIVELLI, ALLE PROCEDURE E AI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE. LEGGE REGIONALE N. 9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, del quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006":

a) dopo il punto 16.2 dell'allegato "A" sono inseriti i seguenti punti:
"16.3 Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6/6/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

16.4 Negli edifici destinati ad alberghi sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come beni di interesse storico e/o monumentale o sottoposte



seduta del
27 APR 2009
delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.


ad altre forme di tutela ambientale o architettonica sono ammesse deroghe ai requisiti strutturali e dimensionali allo scopo di salvaguardare la loro integrale conservazione e preservazione. Le dimensioni delle camere, comunque, non possono essere inferiori alle superfici indicate alla nota 17 dell'allegato "A1". La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. La deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione";

- b) il punto 17 dell'allegato "A" è modificato come segue:
"17.1 Gli alberghi e le residenze turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devono adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro il 31/5/2010.
- 17.2 I requisiti obbligatori previsti nell'allegato "A1" non si applicano agli interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali, alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti";
- c) il punto 5.2 dell'allegato "A" è soppresso;
- d) di modificare ed integrare i requisiti obbligatori contenuti nell'allegato "A1" come specificato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne diviene, di conseguenza, documento sostitutivo ad ogni effetto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



seduta del
27 APR 2009
delibera
699 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa

L'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" regola l'attività esercitata nelle strutture ricettive alberghiere distinguendole in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.

Il comma 7 del citato articolo 10 rinvia alla Giunta Regionale la definizione delle caratteristiche e delle tipologie delle strutture ricettive alberghiere.

Inoltre, l'articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2006 dispone che la Giunta regionale determini i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello relativo di classificazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 479 del 14/5/2007, ha approvato le caratteristiche e le tipologie, nonché i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, cercando di ottenere un risultato ottimale in termini di efficacia della azione amministrativa e di raggiungimento dei risultati prefissati.

Con le nuove norme, redatte secondo criteri e metodologie più rispondenti alla realtà e alle esigenze del mercato turistico, ci si è posto l'obiettivo del miglioramento qualitativo delle strutture e dei servizi superando imposizioni ed obblighi ritenuti, ormai, obsoleti.

Successivamente, il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 28 luglio 2006, ha ritenuto opportuno nella riunione del 30 maggio 2007, di avviare il confronto per giungere alla definizione degli standard di classificazione a livello nazionale con successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome. Sulla base di tale decisione è stato istituito un apposito tavolo tecnico cui hanno fatto seguito riunioni di approfondimento tra i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le Associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Il predetto tavolo ha ritenuto di dover procedere all'identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, lasciando alle Regioni, competenti per materia, l'individuazione e l'introduzione di ulteriori caratteristiche ritenute peculiari per il territorio di riferimento.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 ha sancito l'intesa sullo schema di D.P.C.M. predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sulla base delle indicazioni del tavolo tecnico.

Con decreto 21/10/2008 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Turismo sono stati conseguentemente definiti gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi. In particolare l'articolo 4 prevede che le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, emanino gli atti di recepimento degli standard minimi fissati con il decreto.

W



seduta del 27 APR 2009
delibera 699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Proposta

Tutto ciò premesso, in attuazione dell'articolo 4 del citato decreto, il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio propone alla Giunta regionale di approvare le seguenti integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007 allo scopo di recepire le norme e gli standard del decreto in data 21/10/2008:

1. di approvare le seguenti integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007 relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006":
 - a) dopo il punto 16.2 dell'allegato "A" sono inseriti i seguenti punti:

"16.3 Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6/6/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

16.4 Negli edifici destinati ad alberghi sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come beni di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica sono ammesse deroghe ai requisiti strutturali e dimensionali allo scopo di salvaguardare la loro integrale conservazione e preservazione. Le dimensioni delle camere, comunque, non possono essere inferiori alle superfici indicate alla nota 17 dell'allegato "A1". La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. La deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione";
 - b) il punto 17 dell'allegato "A" è modificato come segue:

"17.1 Gli alberghi e le residenze turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devono adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro il 31/5/2010.

17.2 I requisiti obbligatori previsti nell'allegato "A1" non si applicano agli interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti";
 - c) il punto 5.2 dell'allegato "A" è soppresso;
 - d) di modificare ed integrare i requisiti obbligatori contenuti nell'allegato "A1" come specificato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne diviene, di conseguenza, documento sostitutivo ad ogni effetto.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Mario Ruggini)



seduta del
27 APR 2009

delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Raimondo Orsetti)


La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

N

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO "A"

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI

(21) (22) (23) (24)

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 Servizio di ricevimento

- 1.01.1 assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva (5) (8)
- 1.01.2 assicurati 16/24 ore da personale addetto in via esclusiva (4)
- 1.01.3 assicurato 16/24 ore da addetto (3) (9)
- 1.01.4 assicurato 12/24 ore (1) (2) (10)

1.02 Servizio di notte

- 1.02.1 portiere di notte (4) (5)
- 1.02.2 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 Servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- 1.03.1 a cura di addetto (4) (5)
- 1.03.2 assicurato a mezzo carrello (1) (2) (3)

1.04 Servizio custodia

- 1.04.1 in cassette di sicurezza singole per tutte le camere (4) (5)
- 1.04.2 cassetta di sicurezza nel 50% delle camere (3)
- 1.04.3 in cassaforte dell'albergo (1) (2) (3)

1.05 Locali a servizio degli alloggiati

- 1.05.1 vano adibito a guardaroba e deposito bagagli (4) (5)

1.06 Servizio di prima colazione

- 1.06.1 in sala apposita (5)
- 1.06.2 in ambiente appositamente attrezzato per la ristorazione (4)
- 1.06.3 servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione (4) (5)
- 1.06.4 in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi (1) (2) (3)



seduta del
27 APR 2009

delibera
6 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1.07 Servizio di bar (11)

- 1.07.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.07.2 reso anche nelle camere 24/24 ore con addetto (5)
- 1.07.3 assicurato 16/24 ore con addetto (4)
- 1.07.4 reso anche nelle camere 16/24 ore con addetto (4)
- 1.07.5 assicurato 12/24 ore con addetto (3)
- 1.07.6 reso anche nelle camere 12/24 ore con addetto (3)
- 1.07.7 assicurato 12/24 ore (1) (2)

1.08 Frigo-bar in tutte le camere o unità abitative (4) (5)

1.09 Divise per il personale (3) (4) (5)

1.10 Lingue estere

- 1.10.1 3 lingue (5)
- 1.10.2 2 lingue (4)
- 1.10.3 1 lingua (3)

1.11 Cambio della biancheria da camera e da bagno

1.11.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente:

- tutti i giorni (4) (5)
- due volte alla settimana (2) (3)
- una volta alla settimana (1)

1.11.2 asciugamani e teli da bagno ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente:

- tutti i giorni (4) (5)
- tre volte alla settimana (2) (3)
- due volte alla settimana (1)

1.12 Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti

- 1.12.1 con consegna in giornata (5)
- 1.12.2 con consegna entro le 24 ore (4)

1.13 Servizio di pulizia nelle camere o unità abitative

- 1.13.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)





seduta del
27 APR 2009

delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1.13.2 una volta al giorno (1) (2) (3)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 Servizio di parcheggio

2.01.1 assicurato 24/24 ore per almeno l'80% delle camere (5)

2.01.2 assicurato 24/24 ore per almeno il 50% delle camere (4) (20)

2.02 Dotazione dei bagni privati completi:

2.02.1 chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni) (1) (2) (3) (4) (5)

2.02.2 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2.02.3 cestino rifiuti e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)

2.02.4 oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (3) (4) (5)

2.02.5 asciugacapelli (3) (4) (5)

2.02.6 accappatoio da bagno a persona (4) (5)

2.02.7 sali da bagno (5)

2.02.8 materiale d'uso per l'igiene della persona (1) (2)

2.03 Il numero dei locali-bagno privati (completi) dotati di acqua calda e fredda, deve corrispondere: (16)

2.03.1 al 100% delle camere (3) (4) (5)

2.03.2 all'80% delle camere (2)

2.03.3 al 40% delle camere (1)

2.04 Numero dei bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di:

2.04.1 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano (2)

2.04.2 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano (1)

2.05 Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso (1) (2) (3) (4) (5)

2.06 Riscaldamento

2.06.1 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5) (7)

2.07 Impianto di condizionamento dell'aria (19)

2.07.1 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere (4) (5)

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

2.08 Ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) (5) (13)

2.09 Ascensore per i clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.09.1 obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3) (4) (5) (14) (15)

2.10 Dotazione delle camere

2.10.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino) (1) (2) (3) (4) (5)

2.10.2 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)

2.10.3 poltrona (4) (5)

2.10.4 connessione a internet dalle camere (4) (5)

2.10.5 lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente per le camere prive di servizi igienici (1) (2)

2.11 Superficie delle camere e bagni privati (17) (18)


2.11.1 camera singola di almeno 12 mq. e camera doppia di almeno 16 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 5 mq., salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (5)

2.11.2 camera singola di almeno 9 mq. e camera doppia di almeno 15 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 4 mq., salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (4)

2.11.3 camera singola di almeno 8 mq. e camera doppia di almeno 14 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 3 mq., salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (1) (2) (3)

2.11.4 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 12 mq. e delle doppie di almeno 18 mq. escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (4)

2.11.5 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 17 mq., escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

2.12 Televisore

- 2.12.1 in tutte le camere o unità abitative (3) (4) (5)
- 2.12.2 rete Tv satellitare (4) (5)
- 2.12.3 ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.13. Chiamata del personale

- 2.13.1 a mezzo telefono (3) (4) (5)
- 2.13.2 con citofono o campanello (1) (2)

2.14 Telefono nelle camere o unità abitative

- 2.14.1 obbligatorio con abilitazione alla chiamata esterna (3) (4) (5)

2.15 Linee telefoniche esterne

- 2.15.1 un apparecchio telefonico o cordless ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.16 Servizio internet riservato agli alloggiati (3) (4) (5)

2.17 Servizio fax e fotocopiatrice (1) (2) (3) (4) (5)

2.18 Sale o aree comuni

- 2.18.1 almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione (1)
- 2.18.2 di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (2)
- 2.18.3 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza, maggiorata del 10% (3)
- 2.18.4 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza, maggiorata del 30% (4)
- 2.18.5 di superficie complessiva, esclusa la sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza, maggiorata del 50% (5)

2.19 Sala ristorante

- 2.19.1 in locale apposito (5)
- 



seduta del 27 APR 2009
delibera 699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- 2.19.2 servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione (5)
- 2.19.3 servizio di ristorante in sala apposita, se previsto il servizio (4)
- 2.19.4 se previsto il servizio (3)
- 2.19.5 punto ristoro, anche con distributore automatico (1) (2)

2.20 Sala o area bar

- 2.20.1 sala o area bar (5)
- 2.20.2 in apposito locale (4) (12)
- 2.20.3 in locale comune (3)
- 2.20.4 distributore automatico bar posto in locale comune (1) (2)

2.21 Sale separate

- 2.21.1 sala o area riservata per riunioni (4) (5)
- 2.21.2 sala o area soggiorno/lettura/divertimento (5)

2.22 Ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.23 Silenziosità

- 2.23.1 misure atte a ridurre i rumori (5)

2.24 Qualità e stato di conservazione

- 2.24.1 camere (dotazione di: letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, porte, illuminazione)
 - ottimo (4) (5)
 - buono (3)
 - decoroso (1) (2)
- 2.24.2 bagni (pareti, porte, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
 - ottimo (4) (5)
 - buono (3)
 - decoroso (1) (2)
- 2.24.3 sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazioni, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
 - ottimo (4) (5)
 - buono (3)

W



seduta del
27 APR 2009

delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- decoroso (1) (2)

2.24.4 aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

- ottimo (4) (5)
- buono (3)
- decoroso (1) (2)

2.25 Barriere architettoniche

2.25.1 ai fini della determinazione dei requisiti di classificazione, agli alberghi, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nella legge 9 gennaio 1989, n. 13 e nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, con esclusione degli alberghi esistenti prima del 23/06/1989; per questi ultimi sussiste l'obbligo di adeguarsi al momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento.

2.25.2 gli alberghi esistenti, al fine del mantenimento della classificazione, devono possedere un numero di camere accessibili ai fini della loro fruizione da parte dei disabili e dei portatori di bisogni speciali non inferiore ai seguenti limiti:

- da 7 a 30 camere n. 1 camera accessibile
- da 31 a 50 camere n. 2 camere accessibili
- da 51 a 70 camere n. 3 camere accessibili
- da 71 a 90 camere n. 4 camere accessibili
- oltre 90 camere n. 1 camera in più, oltre le quattro, ogni 40 camere dopo le 90.

2.25.3 negli alberghi esistenti sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2.25.1 e 2.25.2 in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.

W



seduta del
27 APR 2009
delibera
699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

NOTE:

- (1) obbligatorio per gli alberghi a una stella.
- (2) obbligatorio per gli alberghi a due stelle.
- (3) obbligatorio per gli alberghi a tre stelle.
- (4) obbligatorio per gli alberghi a quattro stelle.
- (5) obbligatorio per gli alberghi a cinque stelle.
- (6) le camere senza bagno privato devono avere quanto richiesto al punto 2.02.2.
- (7) L'obbligo del riscaldamento indicato al punto 2.06.1 non sussiste per gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.
- (8) Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.
- (9) Per "addetto" si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.
- (10) Per "servizio assicurato" si intende il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
- (11) L'obbligo di assicurare il servizio di bar non sussiste per gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, classificati a 1, 2, 3 e 4 stelle qualora i proprietari o i gestori stipulino accordi per la fornitura del servizio di bar con pubblici esercizi attigui alle stesse strutture ricettive. Negli alberghi classificati a 3 e 4 stelle il locale che fornisce il servizio di bar deve essere, oltre che attiguo, anche comunicante con la struttura ricettiva principale.
- (12) per gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, la sala o area bar in apposito locale è obbligatoria dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento inerenti le sale o aree comuni mentre sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione"
- (13) Per le strutture sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore di servizio o montacarichi in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali



seduta del 27 APR 2009
delibera 699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.

- (14) Per gli alberghi a 2 o 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma, l'ascensore per i clienti è obbligatorio dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
- (15) per gli esercizi di cui al punto 2.09.1 sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
- (16) Per bagno privato si intende quel servizio ubicato all'interno della camera.
Per bagno completo si intende quel servizio dotato dei seguenti sanitari: lavabo, wc, vasca o box doccia e servizio bidet.
Gli alberghi a 1 e 2 stelle esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente normativa non hanno l'obbligo del box doccia pur assicurando il servizio doccia.
- (17) Per le strutture esistenti alla data del 23.09.1998:
- 1- camere singole di almeno 8 mq. e doppie di almeno 13 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (4)
 - 2- camere singole di almeno 7 mq. e doppie di almeno 11 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (1) (2) (3)
 - 3- è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 16 mq. escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (4)
 - 4- è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 10 mq. e delle doppie di



seduta del 27 APR 2009
delibera 699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

almeno 14 mq., escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)

5- nel caso di ristrutturazione e ampliamento si applicano le superfici previste al punto 2.11 solo per la parte di struttura interessata dagli interventi.

6- La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.

(18) Per gli esercizi di cui al punto 2.11 non si applica il requisito obbligatorio della superficie minima dei bagni se ricadenti in interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti.

(19) Per quanto riguarda le strutture di cui al punto 2.07 l'obbligo non sussiste per gli alberghi ubicati a quote altimetriche superiori a 500 mt. s.l.m.

(20) Per gli alberghi di cui al punto 2.01.2 sono ammesse deroghe per quelle strutture ricettive operanti in centri storici o siti particolari dove ci sia una impossibilità tecnica e strutturale a reperire spazi idonei da adibire a parcheggio.

(21) Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

(22) Negli edifici destinati ad alberghi sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come beni di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica sono ammesse deroghe ai requisiti strutturali e dimensionali allo scopo di salvaguardare la loro integrale conservazione e preservazione. Le dimensioni delle camere, comunque, non possono essere inferiori alle superfici indicate nella nota 17. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. La deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione.

(23) Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione devono adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro il 31.05.2010.

(24) I requisiti obbligatori previsti dalla presente tabella non si applicano agli interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti.

✓